

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 1-2413

Adozione delle “Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visto il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che all’art. 1 comma 14 recita: “*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.*”.

Dato atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso e, quindi, trasmesso in data 8 ottobre 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri il documento, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, prot. 20/178/CR05a/COV19, che costituisce aggiornamento degli analoghi documenti precedentemente assunti.

Rilevato che il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 richiama nelle proprie premesse il suddetto documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento.

Dato atto la D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’ in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”, adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegandolo al provvedimento.

Dato atto che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.

Dato atto che a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 alla Regione Piemonte si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

Ritenuto che la riapertura degli esercizi del commercio e dei servizi, precedentemente chiusi in vigore, per il Piemonte, dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, comporti l’adozione di specifiche cautele nel rivalutare le linee guida sopra indicate.

Dato atto che, in data 27 novembre 2020, il Responsabile Vicario del Settore Prevenzione e Veterinaria ha trasmesso il provvedimento “Approvazione delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive relative al commercio e ai servizi alla persona”, con allegate tali linee guida, che integrano le linee guida allegate sub 9 al D.P.C.M. del 3 novembre 2020, nel quale

indica la necessità di una loro approvazione “al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive”.

Ritenuto opportuno adottare tali linee guida, qui allegate sub 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di rinviare ad eventuali successivi provvedimenti tecnici del Settore Prevenzione e veterinaria della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte la rimodulazione delle schede approvate con la presente deliberazione in base all’evoluzione e allo scenario epidemiologico.

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, nella quale la Regione Piemonte viene assoggettata ai disposti dell'art. 2 (cosiddetta zona arancione) del citato DPCM 3 novembre 2020 e non più dell'art. 3 (zona rossa) del medesimo DPCM.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di adottare le “Linee guida aggiuntive per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, allegate sub "1" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che tali linee guida integrano le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” adottate con D.G.R. n. 2-2090 del 15 ottobre 2020;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Predisporre adeguata cartellonistica, ben visibile dall'esterno, indicante il numero massimo di persone possibili all'interno del locale, in base alle disposizioni previste dall'allegato 5 del D.P.C.M. del 26/04/2020, in cui si evidenzia che per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per locali di dimensione superiori a quelle prima citate l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili.
- Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Prevedere la più ampia disponibilità di orari di apertura per i consumatori, nei limiti consentiti dalle ordinanze in vigore.
- Sono consigliate prenotazioni tramite telefono, programmi digitali, quali app o siti web, atti a ridurre la gestione delle code.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovranno essere resi disponibili guanti monouso oltre a rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione con una frequenza almeno due volte al giorno delle aree comuni.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa dovrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) qualora non sia consentito il distanziamento di almeno un metro tra operatore e cliente. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, con utilizzo di pellicole protettive sui POS e sanificazione delle mani prima dell'uso dei terminali.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SUPERMERCATI, CENTRI COMMERCIALI, OUTLET O SIMILARI

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Predisporre adeguata cartellonistica, ben visibile dall'esterno, indicante il numero massimo di persone possibili all'interno del locale, in base alle disposizioni previste dall'allegato 5 del D.P.C.M. del 26/04/2020, in cui si evidenzia che per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per locali di dimensione superiori a quelle prima citate l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili.
- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Prevedere la più ampia disponibilità di orari di apertura per i consumatori, nei limiti consentiti dalle ordinanze in vigore.
- Predisporre spot sonori contenenti informazioni per la tutela della salute.
- L'accesso ai supermercati, centri commerciali, agli outlet o similari devono essere organizzati in modo da separare i flussi di entrata da quelli di uscita, anche mediante apposita segnaletica e cartellonistica informativa. La capienza massima per garantire il rispetto delle misure di contenimento è calcolata in base alle disposizioni, come dall'allegato 5 D.P.C.M. del 26/04/2020. Gli addetti alla vigilanza hanno il compito di verificare il rispetto del distanziamento interpersonale (anche in caso di coda) e l'uso dei DPI, nonché il corretto utilizzo dei varchi. Al raggiungimento del massimo affollamento consentito i varchi di ingresso saranno chiusi.
- Si consiglia, soprattutto per i grandi centri di vendita, di dotarsi di strumenti, quali app o siti web, atti a ridurre la gestione delle code.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione della merce da parte del cliente, dovranno essere resi disponibili guanti monouso oltre a rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione con una frequenza almeno due volte al giorno delle aree comuni.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- La postazione dedicata alla cassa dovrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) qualora non sia consentito il distanziamento di almeno un metro tra operatore e cliente. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, con utilizzo di pellicole protettive sui POS e sanificazione delle mani prima dell'uso dei terminali.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

- Assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Informare posizionando all'accesso dei mercati cartelli, almeno in lingua italiana e inglese, per informare la clientela sui corretti comportamenti per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita.
- Verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche con utilizzo di pellicole protettive sui POS e sanificazione delle mani prima dell'uso dei terminali.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Consentire il maggior distanziamento possibile dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, l'ampliamento dell'area mercatale.
- Prevedere la più ampia disponibilità di orari di apertura per i consumatori, nei limiti consentiti dalle ordinanze in vigore.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come gli operatori.

SERVIZI ALLA PERSONA

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Predisporre adeguata cartellonistica, ben visibile dall'esterno, indicante il numero massimo di persone possibili all'interno del locale, in base alle disposizioni previste dall'allegato 5 del D.P.C.M. del 26/04/2020, in cui si evidenzia che per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per locali di dimensione superiori a quelle prima citate l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.

- La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Prevedere la più ampia disponibilità di orari di apertura per i consumatori, nei limiti consentiti dalle ordinanze in vigore.
- Sono consigliate prenotazioni tramite telefono, programmi digitali, quali app o siti web, atti a ridurre la gestione delle code.
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti
- L'area di lavoro, laddove possibile, deve essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici, mantenendo un registro delle operazioni di igienizzazione da esibire agli organi di vigilanza.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, dei solarium, il bagno turco e le vasche idromassaggio
- La postazione dedicata alla cassa dovrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) qualora non sia consentito il distanziamento di almeno un metro tra operatore e cliente. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione, comunque garantendo l'utilizzo di pellicole protettive sui POS e sanificazione delle mani prima dell'uso dei terminali.

Fonti normative:

- Allegato 5 D.P.C.M. 26.04.2020

- "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" del 16.05.2020, del 22.05.2020, 8.10.2020